SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 maggio 2011**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2011.

Determinazione del contributo per oneri di funzionamento spettante all'Università degli studi di Trento per il triennio 2007-2009 a norma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere annualmente d'intesa fra il Governo, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore dell'Università, in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla medesima Provincia ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la nota n. 15260/P del 5 agosto 2010 con la quale l'Università degli studi di Trento ha chiesto che il contributo di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 venga determinato e liquidato in unica soluzione per il triennio 2007-2009, considerato che l'*iter* procedurale per l'assegnazione del contributi relativi agli anni 2007 e 2008 non si è perfezionato e che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede la delega, a partire dall'anno 2010, alla Provincia autonoma di Trento delle funzioni relative all'Università, compreso il finanziamento dell'Università degli studi di Trento;

Vista la nota n. 2669/GAB con la quale in data 7 ottobre 2010, il Capo di Gabinetto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ritiene meritevole di accoglimento la richiesta formulata dall'Università degli studi di Trento relativamente alla determinazione e liquidazione in unica soluzione dell'importo omnicomprensivo del contributo di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 riferito al triennio 2007-2009;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per gli anni 2007, 2008 e 2009 viene a fissarsi in complessivi euro 40.199.519,32 (allegato *A)*, dei quali sono stati già erogati euro 10.120.500,00 ed euro 13.800.000,00 rispettivamente nel 2007 e nel 2008 dall'ex Ministero dell'università e della ricerca, come si evince dagli allegati A1 ed A2, ed euro 12.800.000,00 nel 2009 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come rappresentato nell'allegato A3, per un totale complessivo erogato pari ad euro 36.720.500,00 (allegato *A)*;

Viste le note n. 0088354 del 18 luglio 2008 e n. 0121837del 10 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze con le quali vengono definiti i conteggi e le somme da erogare all'Università degli studi di Trento per gli anni 2007 e 2008 e la nota n. 15260/P del 5 agosto 2010 dell'Università degli studi di Trento con la quale viene proposta la metodologia, analoga a quella adottata negli anni precedenti, da seguire per il calcolo del contributo per oneri di funzionamento per l'anno 2009;

Visto l'accordo manifestato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Rettore dell'Università degli studi di Trento;

Viste le note n. 288/GM del 14 gennaio 2009, n. AOO/Uff.Leg/istr. 2097 del 19 maggio 2010 e n. 1290/Uff III del 26 novembre 2010 con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica il proprio concerto;

Ritenuto, pertanto, che all'Università di Trento occorre corrispondere, per il periodo 2007/2009, la somma complessiva di euro 3.479.019,32;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di funzionamento spettante all'Università degli studi di Trento, per gli anni 2007, 2008 e 2009 è quantificato, secondo le intese citate nelle premesse, in euro 40.199.519,32. L'importo a saldo dovuto per lo stesso periodo è determinato in euro 3.479.019,32, tenuto conto della somma di euro 36.720.500,00 già erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, corrispondente ad euro 3.479.019,32 farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1707 nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.3.2 «Interventi» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 313

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Allegato "A"**
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. Uff.VI^

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITA' di TRENTO
Anni 2007/2009

		Euro
Anno 2007	Ammontare del finanziamento (art.44 legge 590/1982)	13.313.602,59
Anno 2008	Ammontare del finanziamento (art.44 legge 590/1982)	13.467.849,78
Anno 2009	Ammontare del finanziamento (art.44 legge 590/1982)	13.418.066,96
	Totale ammontare finanziamento 2007/2009	**40.199.519,32**

	Euro
Erogato dal Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007	10.120.500,00
Erogato dal Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2008	13.800.000,00
Erogato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009	12.800.000,00
Totale erogato anni 2007/2009	**36.720.500,00**

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	**40.199.519,32**
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI (Cap.1707)	**36.720.500,00**
SALDO ANNI 2007/2009	**3.479.019,32**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Allegato "A1"**
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. Uff.VI^

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO
DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO

Anno 2007

SPESA STATALE

descrizione	in Euro
Contrtibuto di funzionamento Università	476.725.363
Contributi per indagini scientifiche	389.925
Attività sportiva universitaria	7.993.000
Contratti con studiosi ed esperti	8.910.288
Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	161.757.331
Contratti con lettori stranieri	23.300.420
Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	1.448.349
Spese per la ricerca scientifica (**)	133.900.459
TOTALE	**814.425.135**

(*) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando il tasso di inflazione effettivo allo stanziamento dell'anno precedente
(1) ex cap.1708
(2) ex cap.1688
(3) ex cap.1712 .L'importo è parziale rispetto agli artt. 6 e 7 del cap. 1706 che comprendono anche la copertura di altri accordi internazionali.
(**) La quantificazione è data dal 60% del capitolo.

PARAMETRI TRENTO

descrizione	(%)
POPOLAZIONE	0,978
TERRITORIO	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,426
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	0,970
VALORE MEDIO	**1,635**

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	**13.313.602,59**
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI (Cap.1707)	**10.120.500,00**
SALDO	**3.193.102,59**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Allegato "A2"**
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. Uff.VI^

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO
DELL'UNIVERSITA' di TRENTO

Anno 2008

SPESA STATALE

capitolo	descrizione	in Euro
1501 (*)	Contrtibuto di funzionamento Università	493.410.751
1706 p.g. 2 (1)	Contributi per indagini scientifiche	-
1709	Attività sportiva universitaria	11.190.000
1514 (*)	Contratti con studiosi ed esperti	9.222.148
1686 p.g. 2 (2)	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	161.757.331
1696 p.g. 1	Contratti con lettori stranieri	23.300.420
1706 p.g. 6 e 7 (3)	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	1.448.349
7301 (*)	Spese per la ricerca scientifica (**)	138.586.975
	TOTALE	**838.915.974**

(*) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per il 2008, desunto dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese, allo stanziamento dell'anno precedente.
(1)ex art.1706 art.2
(2) ex cap.1686 art.2
(3) ex cap.1706 artt. 6 e 7
(**) La quantificazione è data dal 60% del capitolo.

PARAMETRI TRENTO

descrizione	(%)
POPOLAZIONE	0,947
TERRITORIO	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,375
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	0,934
VALORE MEDIO	**1,605**

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	**13.467.849,78**
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI (Cap.1707)	**13.800.000,00**
SALDO	**332.150,22**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. Uff.VI^

Allegato "A3"

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITA' di TRENTO

Anno 2009

SPESA STATALE

capitolo	descrizione	in Euro
1501 (*)	Contrtibuto di funzionamento Università	497.358.037
1706 p.g. 2 (1)	Contributi per indagini scientifiche	4.408
1709	Attività sportiva universitaria	7.622.105
1514 (*)	Contratti con studiosi ed esperti	9.295.925
1686 p.g. 2 (2)	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	141.356.192
1696 p.g. 1	Contratti con lettori stranieri	19.729.033
1706 p.g. 6 e 7 (3)	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	1.262.775
7301 (*)	Spese per la ricerca scientifica (**)	139.695.671
	TOTALE	**816.324.146**

(*) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per il 2009, desunto dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese, allo stanziamento dell'anno precedente.
(1) ex art.1706 art.2
(2) ex cap.1686 art.2
(3) ex cap.1706 artt. 6 e 7
(**) La quantificazione è data dal 60% del capitolo.

PARAMETRI TRENTO

descrizione	(%)
POPOLAZIONE	0,917
TERRITORIO	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,367
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	1,126
VALORE MEDIO	**1,644**

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	**13.418.066,96**
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI (Cap.1707)	**12.800.000,00**
SALDO	**618.066,96**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. Ufficio VI
COSTRUZIONE PARAMETRI

04/05/2011

SUPERFICIE (in kmq)				indice
Italia	Regione Trentino-Alto Adige			
	Trento	Bolzano	Totale	
301.303	6.207	7.400	13.607	*4,516*
301.303	6.207	3.330	9.537	*3,165*

anno	UNIVERSITA' ITALIANE			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	1.074.330	376	1.068
1994	93/94	1.121.699	380	1.063
1995	94/95	1.112.189	400	1.090
1996	95/96	1.106.482	407	1.104
1997	96/97	1.091.712	418	1.356
1998	97/98	1.067.248	437	1.413
1999	98/99	914.794	455	1.477
2000	99/00	878.235	480	1.752
2001	00/01	905.272	444	2.891
2002	01/02	1.002.813	474	5.210
2003	02/03	1.053.184	472	5.964
2004	03/04	1.079.084	490	6556
2005	04/05	1.023.261	493	7430
2006	05/06	1.036.051	498	7.654
2007	06/07	1.047.844	491	7.834
2008	07/08	1.071.882	509	8.030
2009	08/09	1.066.315	512	7.641

UNIVERSITA' DI TRENTO				
anno	anno	iscritti	facoltà	corsi
1993	92/93	7.738	6	13
1994	93/94	8.547	6	11
1995	94/95	8.529	6	11
1996	95/96	8.419	6	11
1997	96/97	7.923	6	13
1998	97/98	8.745	6	13
1999	98/99	8.402	6	13
2000	99/00	8.182	6	16
2001	00/01	7.511	6	25
2002	01/02	9.322	7	52
2003	02/03	9.687	6	61
2004	03/04	9.062	7	64
2005	04/05	9.048	7	74
2006	05/06	9.778	7	75
2007	06/07	10.249	7	76
2008	07/08	10.154	7	75
2009	08/09	9.780	7	86

anno	INDICI UNIVERSITA'			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	0,720	1,596	1,217
1994	93/94	0,762	1,579	1,035
1995	94/95	0,767	1,500	1,009
1996	95/96	0,761	1,474	0,996
1997	96/97	0,726	1,435	0,959
1998	97/98	0,819	1,373	0,920
1999	98/99	0,918	1,319	0,880
2000	99/00	0,932	1,250	0,913
2001	00/01	0,830	1,351	0,865
2002	01/02	0,930	1,477	0,998
2003	02/03	0,920	1,271	1,023
2004	03/04	0,840	1,429	0,976
2005	04/05	0,884	1,420	0,996
2006	05/06	0,944	1,406	0,980
2007	06/07	0,978	1,426	0,970
2008	07/08	0,947	1,375	0,934
2009	08/09	0,917	1,367	1,126

Università.11A05898_2.xlsParametri

11A05898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Platì e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Platì (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 11 febbraio 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Strangio.

Il citato amministratore, in data 11 febbraio 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Mariani.

Roma, 5 aprile 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A05660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2011.

Revoca dell'indizione del *referendum* popolare per il distacco del comune di Magliano Sabina dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 7 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2011, con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 15 maggio e lunedì 16 maggio 2011, nel territorio del comune di Magliano Sabina (RI), il *referendum* popolare per il distacco del predetto comune dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria ;

Rilevato che il citato decreto presidenziale è stato emanato a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emessa e comunicata il 15 dicembre 2010, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, che, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è stata formulata con deliberazione del consiglio comunale di Magliano Sabina e, quindi, su esclusivo atto di iniziativa del predetto ente locale;

Vista la nota del Sindaco del comune di Magliano Sabina, in data 14 aprile 2011, indirizzata al Ministero dell'interno, con la quale si chiede di voler revocare l'indizione della consultazione referendaria di che trattasi "in attuazione della volontà espressa dal Consiglio comunale, a maggioranza, nella seduta del 23.03.2011, con l'atto n. 13";

Vista la deliberazione n. 13 del 23 marzo 2011 del Consiglio comunale di Magliano Sabina, richiamata e allegata alla nota del Sindaco dell'ente, concernente "annullamento in autotutela" della precedente deliberazione consiliare n. 43 del 17 novembre 2010 che ha dato impulso alla iniziativa referendaria;

Esaminata, in quanto richiamata e allegata anch'essa alla nota del Sindaco di Magliano Sabina, l'ordinanza del 31 marzo 2011 dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, Organo adito in via primaria dal predetto comune, mediante il deposito della anzidetta deliberazione consiliare n. 13 del 23 marzo 2011, "onde addivenire al blocco e revoca" del procedimento referendario avviato con decreto presidenziale del 7 marzo 2011;

Considerato che l'Ufficio centrale per il *referendum*, nel dichiarare il "non luogo a provvedere" sull'istanza del comune, ha ritenuto, poiché dopo la propria ordinanza di ammissione del chiesto *referendum* sono state "attivate le fasi successive da parte di organi costituzionali", che l'eventuale caducazione dell'ordinanza stessa costituirebbe una interferenza sulle decisioni riservate alle attribuzioni di tali organi;

Ritenuto, pertanto, anche alla luce del principio affermato dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, che, a seguito del decreto presidenziale di indizione del *referendum* e prima dell'effettivo svolgimento dello stesso, l'eventuale esercizio del potere di revoca della indizione rientri nelle attribuzioni presidenziali, su proposta delle competenti Autorità di governo;

Vista l'ulteriore deliberazione n. 16 del 22 aprile 2011, resa immediatamente esecutiva e trasmessa, con nota del Sindaco del comune in data 27 aprile 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno, con la quale il Consiglio comunale di Magliano Sabina, nel manifestare nuovamente la volontà di recedere dal proposito di svolgere il *referendum* di che trattasi, ha formalmente e conseguentemente revocato la propria precedente deliberazione consiliare, n. 43 del 17 novembre 2010, che aveva dato impulso al procedimento referendario;

Considerato che l'iniziativa finalizzata alla revoca del procedimento referendario promana dallo stesso soggetto giuridico, cioè il comune di Magliaro Sabina, e dallo stesso organo, cioè il Consiglio comunale, per il tramite del Sindaco dell'ente, da cui è stata promossa l'indizione della consultazione popolare referendaria;

Preso atto, quindi, della volontà univocamente e reiteratamente espressa dagli organi politico-elettivi del comune di Magliano Sabina di interrompere le operazioni preparatorie e lo svolgimento del *referendum* di che trattasi;

Ritenuto, inoltre, che, a prescindere dalle argomentazioni che, all'interno della rappresentanza politico-elettiva dell'ente locale, avevano sostenuto l'iniziativa referendaria e che, ora, invece, depongono per la revoca del procedimento referendario, appare ragionevole disporre l'interruzione del procedimento stesso per non dare ulteriore e inutile corso ad adempimenti giuridici e tecnico-amministrativi di notevole complessità, ivi compresa la chiamata alle urne del corpo elettorale di Magliano Sabina, con ulteriori e presumibilmente più gravosi oneri finanziari per il comune stesso e per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto:

E' revocata l'indizione, già disposta per i giorni di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011, nel territorio del comune di Magliano Sabina, del *referendum* popolare per il distacco del predetto comune dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria.

Il Sindaco del comune di Magliano Sabina è incaricato della esecuzione del presente decreto, ai fini della interruzione del procedimento referendario nell'ambito territoriale interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A06035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Mayerhofer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la C.M. 23 Settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Mayerhofer;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Visto il decreto di riconoscimento n. 220/2009 con il quale il titolo post-secondario sotto indicato è dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Matematica» dalla Libera Università di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua Tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n.206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Naturwissenchaften» – «erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Mathematik zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Physik» conseguito presso l'Università di Vienna il 25 giugno 2008, comprensiva di formazione pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Bestätigung gemäß § 27° Unter-richtspraktikumsgesetz» rilasciato il 25 agosto 2009 dal Landes Schul Rat Für Tirol di Innsbruck,

posseduto dalla cittadina austriaca prof.ssa Maria Mayerhofer, nata a Waidhofen/Ybbs il 6 agosto 1985, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

38/A «Fisica»- limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua Tedesca della Provincia di Bolzano;

47/A «Matematica» - limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua Tedesca della Provincia di Bolzano;

49/A «Matematica e Fisica» - limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua Tedesca della Provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A05657

DECRETO 13 aprile 2011.

Riconoscimento, al prof. Jürgen Oberhuber, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81

Visto il decreto direttoriale n. 3576 del 12 aprile 2007, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale sottoindicato ai fini dell'esercizio della professione di docente di «Filosofia e Storia» - classe di concorso 37/A, delegando il relativo espletamento all'Intendenza scolastica italiana di Bolzano;

Vista la nota 6 luglio 2010 – prot. n. 405258, con la quale l'Intendenza scolastica tedesca di Bolzano ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto presso il Liceo classico «Nikolaus Cusanus» di Brunico (Bolzano), istituzione scolastica con insegnamento in lingua tedesca;

Vista la nota prot. n. 7836 del 29 ottobre 2010, con la quale l'Amministrazione ha comunicato all'interessato l'impossibilità di adottare il decreto di riconoscimento professionale, per avere svolto, erroneamente, il tirocinio di adattamento per l'abilitazione alla classe di concorso 37/A, presso un'istituzione scolastica italiana, con insegnamento in lingua tedesca, piuttosto che con insegnamento in lingua italiana, così come previsto per le classi di concorso a carattere nazionale;

Vista l'istanza presentata il 26 gennaio 2011 ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Jürgen Oberhuber;

Visto che la richiesta dell'interessato è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007, favorevole a neutralizzare le misure compensative stabilite per la carenza riscontrata nei contenuti della formazione, utilizzando il tirocinio di adattamento già svolto a tal fine dall'interessato nell'anno scolastico 2009/2010 presso il Liceo classico in lingua tedesca «Nikolaus Cusanus» di Brunico (Bolzano);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Magister der Philosophie – erste Studienrichtung Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung (Lehramt an Höheren Schulen) – zweite Studienrichtung Bewegung und Sport (Lehramt an Höheren Schulen), rilasciato il 30 maggio 2005 dalla Leopold-Franzens Universitat di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27° Unterrichtspraktikumsgesetz» rilasciato il 17 novembre 2006 dal Landes Schul Rat für Tirol,

posseduto dal prof. Jürgen Oberhuber, cittadino italiano, nato a Brunico (Bolzano) il 3 agosto 1975, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di scuola secondaria superiore, nella classe di concorso:

37/A «Filosofia e storia» limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A05658

DECRETO 13 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lisa Blasinger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Lisa Blasinger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista il decreto di riconoscimento n. 235/2009 con il quale il sotto indicato diploma di istruzione post secondario è dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Storia» dalla Libera Università di Bolzano;

Vista la dichiarazione di valore in loco dell'Ambasciata d'Italia a Vienna nella quale è attestato che l'interessata è abilitata in Austria ad in segnare «Storia, scienze sociali e politologia» e «Tedesco» nelle scuole secondarie e professionali di primo e secondo grado;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Philosophie: erste Studienrichtung Lehramtsstudium: Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium: Unterrichtsfach Deutsch» (Laurea in Lettere - Indirizzi: «Storia, Scienze sociali e Politologia» e «Tedesco») comprensivo della formazione didattico-pedagogica, rilasciato dall' Universität «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria) il 30 aprile 2009;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspraktikumsgesetzes» rilasciato dalla «Landes Schul Rat für Tirol» di Innsbruck (Austria) in data 30 luglio 2010,

posseduto dalla cittadina italiana Lisa Blasinger nata a Bolzano il 4 agosto 1985, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A- Materie letterarie negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado;

98/A – tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A05659

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 aprile 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Bergamo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visti gli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 3 del 14/03/2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le Commissioni Speciali di cui all'art. 46, comma 3 della citata legge n. 88/1989;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato scaduto per compiuto quadriennio di validità ed alla nomina delle Commissioni Speciali;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30/07/2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell'I.N.P.S. e delle Speciali Commissioni di cui sopra, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale – Prot. n. 11/I/0001996 del 09/07/2010 recante linee di indirizzo in ordine all'applicazione della riduzione del numero dei componenti dei Comitati Provinciali I.N.P.S. in fase di ricostituzione, per cui la composizione risulta la seguente:

sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei Dirigenti d'azienda;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

il Direttore della Direzione Provinciale del Tesoro territorialmente competente;

il Dirigente della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro:

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

e) altra preminente attività istituzionale.

Considerata l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera di Commercio di Bergamo;

Tenuto conto di tutti i criteri indicati dal Ministero del lavoro e P.S. con Circolare n. 14/95 in base alle notizie fornite dalle organizzazioni sindacali o diversamente reperite dall'ufficio;

Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridicamente tutelati;

Sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in. generale e per specifici settori e rami di attività produttive;

Considerato che, per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori dipendenti non sono emerse, dai dati raccolti dall'Ufficio, novità di rilievo rispetto alla precedente ricostituzione del Comitato, per cui si ritiene di confermare il criterio seguito in tutte le precedenti occasioni di assegnare alla C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. la totalità dei seggi spettanti ai lavoratori dipendenti, ad eccezione di quello riservato ai dirigenti d'azienda, per il quale si riconferma l'assegnazione alla C.I.D.A. – Dirigenti d'Azienda;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni dei datori di lavoro nell'ambito dei singoli settori produttivi, per cui i due seggi spettanti vengono così ripartiti: uno a Confindustria Bergamo - Unione degli Industriali della Provincia e uno all'Associazione Commercianti della Provincia di Bergamo;

Tenuto conto che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere: la Confederazione dei Coltivatori Diretti per i coltivatori diretti, l'Associazione Artigiani, aderente alla Confederazione Generale dell'Artigianato, per gli Artigiani, l'Associazione Commercianti, aderente alla Confederazione Generale del Commercio, per gli esercenti attività commerciali;

Considerato che, a seguito della riduzione dei rappresentanti dei lavoratori autonomi da tre a due ed avendo attribuito già un seggio all'ASCOM quale rappresentante dei datori di lavoro, si attribuiscono i due seggi dei rappresentanti dei lavoratori autonomi alla Confederazione dei Coltivatori Diretti per i coltivatori diretti e all'Associazione Artigiani per di Artigiani;

Ciò premesso e considerato, viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 44 della legge n. 88/89, è ricostituito presso la Sede Provinciale di Bergamo dell'Istituto nella seguente composizione:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

1. sig. Bigoni Domenico - V. Carnovali, 88 - Bergamo - per la C.I.S.L.;

2. sig. Rossini Mario - V. Ing. Grossi, 4 - Treviglio - per la C.I.S.L.;

3. sig. Morotti Eugenio - V. Boccaleone, 20/B - Bergamo - per la C.I.S.L.;

4. sig. Gibellini Marcello - V. Santa Maria, 18 - Albino - per la C.G.I.L.;

5. sig. Paganoni Raffaele - V. Lavanderio, 4 - Bergamo - per la C.G.I.L.;

6. sig. Cortinovis Gianluigi - V. S. Bernardino, 72/e - Bergamo per la U.I.L.;

7. dott. Morandelli Adriano - V. Numa Pompilio,7 - Milano - per la C.I.D.A. – Dirigenti d'Azienda.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Settore Industria

1. dott.ssa Santuz Serenella - V. Camozzi, 70 - Bergamo - per Confindustria Bergamo;

Settore Commercio;

2. sig.ra Proserpi Ornella - V. B. Palazzo, 137 - Bergamo - per l'Associazione Commercianti;

c) in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Coltivatori diretti

1. sig. Baresi Gualtiero - V. Cascina Sant'Antonio, 4 - Zanica - per la Coldiretti Bergamo;

Artigiani

2. dott. Marchiori Lionello - V. Torretta, 12 - Bergamo - per l'Associazione Artigiani.

d) Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Bergamo o un suo delegato;

e) Il direttore della ragioneria provinciale dello stato di Bergamo o un suo delegato;

f) Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Bergamo.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Tenuto conto che, dai dati in possesso dell'Ufficio, le Organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere: la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Agricoltori per i lavoratori autonomi del settore agricolo; l'Associazione Artigiani, l'Unione Provinciale Artigiani e la C.N.A. per i lavoratori autonomi del settore artigiano; l'Associazione Commercianti e la Confesercenti per i lavoratori autonomi del settore commercio;

Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione generale per le Politiche Previdenziali – Divisione II del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 1075 del 21/01/2011 in relazione alla presidenza delle Commissioni Speciali costituite in seno ai Comitati Provinciali dell'I.N.P.S.;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite le Commissioni Speciali del Comitato Provinciale presso la sede I.N.P.S. della provincia di Bergamo che risultano così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. sig.ra Perico Federica - c/o Confagricoltura Bergamo - V. Cremasca, 24 – Azzano San Paolo;

2. rag. Oprandi Vincenzo - c/o Confagricoltura Bergamo - V. Cremasca, 24 – Azzano San Paolo;

3. sig. Bonomi Ivan - V. C. A. Dalla Chiesa, 3 - Bonate Sopra - in rappresentanza della Coldiretti Bergamo.

Commissione speciale artigiani

1. rag. Nembri Pietro - c/o Unione Artigiani - P.zza Matteotti, 11 – Bergamo;

2. sig. Dalle Vegre Leopoldo - c/o Associazione Artigiani - V. Torretta, 12 - Bergamo;

3. rag. Loberto Salvatore - V. V. Tasca, 10 - Brembate - in rappresentanza della C.N.A.

Commissione speciale esercenti attività commerciali

1. sig.ra Martellosio Anna - c/o Associazione Commercianti - V. B. Palazzo, 137 – Bergamo;

2. sig.ra Benigni Laura - c/o Associazione Commercianti - V. B. Palazzo, 137 – Bergamo;

3. sig.ra Brevi Milva - c/o Confesercenti - V. G. Galli, 8 – Bergamo.

Sono componenti di diritto delle Commissioni Speciali:

Il Direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;

Il Direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o un suo delegato;

Il Dirigente della sede provinciale I.N.P.S.

Il Presidente delle predette Commissioni Speciali, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, sarà nominato nella seduta di insediamento, tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse.

Il Comitato e le Commissioni composte come sopra, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 5 aprile 2011

Il dirigente :Simonelli

11A05665

DECRETO 12 aprile 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Myair.com SpA. (Decreto n. 58697).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 07.08.2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società MYAIR.COM S.p.A., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3.12.2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 10.08.2009, in favore di un numero massimo di 317 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso le sedi di Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA);

Visto il decreto n. 50731 del 12/03/2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 269 lavoratori dipendenti della società MYAIR.COM S.p.A., unità in Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA), per il periodo dal 10.02.2010 al 09.08.2010 (II semestre);

Visto il decreto n. 54635 del 15/10/2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 269 lavoratori dipendenti della società MYAIR.COM S.p.A., unità in Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA), per il periodo dal 10.08.2010 al 09.02.2011 (III semestre);

Vista l'istanza con la quale la società MYAIR.COM S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 10.02.2011 al 09.08.2011, in favore di 239 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10.02.2011 al 09.08.2011, in favore di 239 lavoratori dipendenti dalla società MYAIR.COM S.p.A., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 07.08.2009, in favore di 239 lavoratori dipendenti della società MYAIR.COM S.p.A., unità in Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA), per il periodo dal 10.02.2011 al 09.08.2011.

Matricola INPS: 9108846134 (Personale di Terra).

Matricola INPS: 9108943417 (Personale di Volo).

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: SACCONI

11A05666

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2011.

Ripartizione tra i diversi sistemi di pesca della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

Visto il piano di gestione della capacità di pesca del tonno rosso, redatto, per il triennio 2010-2013, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea in data 3 febbraio 2010;

Vista la circolare n. 10751 del 28 maggio 2010, con la quale, in esecuzione del predetto piano, è stato stabilito che, per l'annualità 2011, sarebbero state autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» n. 9 imbarcazioni e che la quota individuale minima sarebbe stata di 130 tonnellate, al fine di rafforzare il processo di concentrazione delle quote spettanti all'Italia su un numero più ristretto di unità armate con il predetto sistema;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2010, con il quale sono state impartite disposizioni per la pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» nella campagna di pesca 2011, nonché stabilita in 84,825% la percentuale del contingente spettante all'Italia, in base alla normativa comunitaria, da assegnare al sistema «circuizione (PS)» per la campagna medesima;

Vista la raccomandazione n. 10-04 adottata dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT) nel meeting annuale del 2010, che ha stabilito nuovi obblighi in materia di diminuzione della capacità di pesca, determinando, tra l'altro, un'ulteriore riduzione del contingente di cattura e provvedendo alla ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) tra le parti contraenti;

Visto il regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 24/1 del 27 gennaio 2011 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2011, dalla predetta raccomandazione n. 10-04, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91 tonnellate ed un numero di 9 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «circuizione (PS)», incrementabile a condizione che vegano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione europea;

Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di 130 tonnellate, stabilita nella predetta circolare n. 10751 del 28 maggio 2010, è stata determinata sulla base delle quote di cattura individualmente assegnate alle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» nella campagna di pesca 2009, come modificate a seguito delle operazioni di trasferimento;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate secondo le modalità e nei termini fissati dal paragrafo 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale 26 novembre 2010, la predetta quota individuale minima di 130 tonnellate è stata raggiunta da n. 12 imbarcazioni armate con il sistema «circuizione (PS)»;

Ritenuto opportuno assicurare, alla luce dell'ulteriore riduzione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (CE) n. 57/2011, adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività a tutte le imprese autorizzate all'esercizio della pesca del tonno rosso con i sistemi «circuizione (PS)», «palangaro (LL)» e «tonnara fissa (TRAP)»;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del predetto totale ammissibile di cattura tra i diversi sistemi di pesca come sopra precisati, tenendo conto del numero di unità autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dover modificare la percentuale del contingente da assegnare, per l'annualità 2011, al sistema «circuizione (PS)», riducendola dal 84,825% al 75,961%, e, per effetto, aumentare il contingente da assegnare rispettivamente al sistema «palangaro (LL)», al sistema «tonnara fissa (TRAP)» e al sistema «Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)»;

Ritenuto che, alla luce della predetta percentuale, è possibile autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» per l'annualità 2011, le predette 12 unità, garantendo adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività alle imprese interessate;

Considerato che l'aumento da 9 unità a 12 unità, per la campagna di pesca 2011, con il sistema «circuizione (PS)», atteso il disposto del sopraindicato regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, resta subordinato all'approvazione della Commissione europea;

Ritenuto che il numero delle tonnare fisse deve essere stabilito in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di approvazione del piano annuale di pesca per la campagna 2011;

Ritenuto, di conseguenza, che occorre stabilire i criteri che consentano di effettuare, ove necessaria, una selezione delle tonnare fisse autorizzate per la campagna di pesca 2011, e che tali criteri debbano tener conto della pregressa attività degli impianti interessati;

Considerata la necessità di incrementare il numero dei porti designati ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della navigazione negli spostamenti tra le aree abituali di pesca ed i medesimi punti di sbarco;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura che, nella riunione del 18 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contingente complessivo, pari a 1.787,91 tonnellate, assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la campagna di pesca 2011, è ripartito tra i sistemi di pesca come segue:

SISTEMA	%	Tonnellate
Circuizione (PS)	75,961	1.358,11
Palangaro (LL)	12,461	222,80
Tonnara fissa (TRAP)	7,830	140,00
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	2,797	50,00
Quota non divisa (UNCL)	0,951	17,00

2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2011, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle originariamente attribuite nel 2009, modificate a seguito delle procedure di concentrazione. L'assegnazione delle quote alle unità collocate al decimo, undicesimo e dodicesimo posto dell'elenco di cui al predetto allegato è subordinata alla sussistenza dei requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 57/2011, in premessa citato.

3. Negli allegati B e C del presente decreto, sono rispettivamente indicate le unità autorizzate, per la campagna di pesca 2011, alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)» ed il sistema «tonnara fissa (TRAP)». Per tali sistemi, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura.

4. È ammesso alla campagna di pesca 2011 un numero di tonnare fisse corrispondente a quello previsto dal piano annuale di pesca, relativo all'Italia, così come comunicato dalla Commissione europea all'I.C.C.A.T.

Nel caso in cui tale numero risulti inferiore a quello indicato nell'allegato C del presente decreto, è disposta, con provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, una graduatoria finalizzata all'individuazione degli impianti ammessi. Tale graduatoria è formulata in ragione dei quantitativi catturati nell'ultimo triennio (2008-2010).

5. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

6. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 393

ALLEGATO *A*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2011

SISTEMA CIRCUIZIONE (PS)

N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	L.F.T.	QUOTA 2009 (TONNELLATE)	QUOTA 2011 (TONNELLATE)
ITA01/CIR/2011	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	48,05	237,747	132,857
ITA02/CIR/2011	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	43,18	227,160	126,941
ITA03/CIR/2011	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	36,29	223,430	124,857
ITA04/CIR/2011	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	41,98	219,323	122,562
ITA05/CIR/2011	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	40,50	213,191	119,135
ITA06/CIR/2011	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	42,09	212,386	118,685
ITA07/CIR/2011	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	43,93	206,427	115,355
ITA08/CIR/2011	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	43,75	194,132	108,484
ITA09/CIR/2011	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	42,35	193,685	108,235
ITA10/CIR/2011	ITA000013807	00SA00065M	FULVIA	41,10	191,005	106,737
ITA11/CIR/2011	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	33,98	180,315	100,763
ITA12/CIR/2011	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	42,21	131,526	73,499

ALLEGATO *B*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2011				
SISTEMA PALANGARO (LL)				
N. Permesso di pesca speciale	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**L.F.T.**
ITA01/PAL/2011	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	21,69
ITA02/PAL/2011	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	22,75
ITA03/PAL/2011	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	19,28
ITA04/PAL/2011	ITA000016145	01TP01060	NUOVO SS. ECCIOMO	12,45
ITA05/PAL/2011	ITA000016157	01TP01087	I TREDICI	22,05
ITA06/PAL/2011	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	18,31
ITA07/PAL/2011	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	22,37
ITA08/PAL/2011	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	10,30
ITA09/PAL/2011	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	18,77
ITA10/PAL/2011	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	19,90
ITA11/PAL/2011	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	16,44
ITA12/PAL/2011	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	17,39
ITA13/PAL/2011	ITA000018876	03CT00495	//	13,61
ITA14/PAL/2011	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	13,00
ITA15/PAL/2011	ITA000019474	05CA00203	SAMPEI	12,17
ITA16/PAL/2011	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	13,89
ITA17/PAL/2011	ITA000024600	02CT00413	//	11,10
ITA18/PAL/2011	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	15,00
ITA19/PAL/2011	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	8,10
ITA20/PAL/2011	ITA000026239	01PS00735	SKORPIO	18,00
ITA21/PAL/2011	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	13,90
ITA22/PAL/2011	ITA000026885	02CT00425	//	14,71
ITA23/PAL/2011	ITA000026937	01TP01271	MARIA	14,98
ITA24/PAL/2011	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	21,63
ITA25/PAL/2011	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	13,90
ITA26/PAL/2011	ITA000028046	00TP02294	MARIO	19,48
ITA27/PAL/2011	ITA000003354	01TP01265	STELLA DEL MARE II	20,50
ITA28/PAL/2011	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	23,24
ITA29/PAL/2011	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	22,70

ALLEGATO *C*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2011			
SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)			
N. Permesso di pesca speciale	**TITOLARE**	**INDIRIZZO**	**IMPIANTO**
ITA01/FIS/2011	Coop. “PESCATORI CAMOGLI” S.c.r.l.	Via della Repubblica n.140 – 16032 Camogli (GE)	Tonnara di Camogli
ITA02/FIS/2011	“CARLOFORTE TONNARE P.I.A.M.” S.r.l.	Via Arezzo n.2 – 09125 Cagliari (CA)	Tonnara Isola Piana
ITA03/FIS/2011	“PESC. ALL. TUR.” Soc. Coop. A.r.l.	Via Magenta n. 87 – 09011 Calasetta (CA)	Tonnara di Cala Vinagra
ITA04/FIS/2011	“TONNARA SU PRANU PORTOSCUSO” S.r.l.	P.zza S. Maria D’Itria n. 4 – 09010 Portoscuso (CA)	Tonnara Capo Altano
ITA05/FIS/2011	“TONNARE SULCITANE” S.r.l.	Via M. Polo n.1 – 09010 Portoscuso (CA)	Tonnara di Porto Paglia
ITA06/FIS/2011	Soc. Coop. “LA MATTANZA”	Via Garibaldi n. 5 – 91023 Favignana (TP)	Tonnara di Favignana

ALLEGATO *D*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2011

ELENCO PORTI DESIGNATI

ACCIAROLI
AGROPOLI
ALASSIO
ALGHERO
ANCONA
AUGUSTA
BARI
BISCEGLIE
BRINDISI
CAGLIARI
CALA GONONE
CALASETTA
CARLOFORTE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELSARDO
CATANIA
CESENATICO
CETRARO
CIVITANOVA MARCHE
CIVITAVECCHIA
CORIGLIANO CALABRO
CROTONE
FANO
FAVIGNANA
GAETA
GALLIPOLI
GELA
GENOVA
GIOIA TAURO
GIULIANOVA
GOLFO ARANCI
IMPERIA
LA CALETTA DI SINISCOLA
LA SPEZIA
LA MADDALENA
LAMPEDUSA
LICATA
LIVORNO
LOANO
MANFREDONIA
MARINA DI CAMEROTA
MARSALA
MILAZZO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
NAPOLI
OLBIA
ORISTANO
ORTONA
PALERMO
PANTELLERIA
PESARO
PESCARA
PONZA
PORTICELLO
PORTO CESAREO
PORTO S. GIORGIO
PORTO SANTO STEFANO
PORTOFERRAIO
PORTOI EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
PORTOSCUSO
PORTO TORRES
POZZUOLI
PROCIDA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
RIMINI
RIPOSTO
S. BENEDETTO DEL TRONTO
S. TERESA DI GALLURA
S. VITO LO CAPO
SALERNO
SANREMO
SANT' ANTIOCO
SANTA MARIA LA SCALA
SAPRI
SAVONA
SCHIAVONEA
SCIACCA
TARANTO
TERMINI IMERESE
TERMOLI
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO
TRANI
TRAPANI
VASTO
VIAREGGIO
VIBO VALENTIA MARINA
VIESTE

11A05647

DECRETO 5 aprile 2011.

Iscrizione di varietà di foraggera al relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole alla iscrizione, nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicate nel presente dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà è stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della posizione amministrativa;

Considerato che la predetta verifica è stata conclusa positivamente;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione purezza
Gramigna (Cynodon dactylon (L.) Pers.)	11816	Sultan	Seeds West - (USA)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A05650

DECRETO 14 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Toscano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto dell'11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato Certiprodop S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 20 aprile 2005 e dell'11 aprile 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Toscano con sede in Grosseto - Via Goffredo Mameli, 17 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto DM 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05654

DECRETO 14 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di S. Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di S. Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di San Daniele il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di S. Daniele»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato I.N.E.Q., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di S. Daniele»;

Considerato che lo statuto approvato con DM 26 aprile 2002 è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del Prosciutto di S. Daniele a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 26 aprile 2002 al Consorzio del Prosciutto di San Daniele con sede in via Umberto I, 26 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di S. Daniele».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05655

DECRETO 18 aprile 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vignanello».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 14 novembre 1992, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'ARSIAL - Regione Lazio, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vignanello»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 - supplemento ordinario n. 52;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», approvato con decreto del Ministero agricoltura e foreste del 14 novembre 1992 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata «Vignanello», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Vignanello» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vignanello» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VIGNANELLO"

ART. 1

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Vignanello», accompagnata o non dal vitigno, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della relativa zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Vignanello» bianco; «Vignanello» bianco superiore; «Vignanello» bianco vendemmia tardiva; «Vignanello» greco o «Greco di Vignanello»; «Vignanello» greco spumante o «Greco di Vignanello spumante»; «Vignanello» greco vendemmia tardiva o «greco vendemmia tardiva di Vignanello»; «Vignanello» rosso; «Vignanello» rosso riserva.

ART. 2

(Base Ampelografica)

I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all'interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

a) Bianco e Bianco vendemmia tardiva:
- Trebbiano toscano e/o Trebbiano giallo: minimo 70%;
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti: massimo 30%,
- possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.

b) Rosso:
- Sangiovese: minimo 50%;
- Ciliegiolo: massimo 40%,
- possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 20%.

c) Greco e Greco vendemmia tardiva:
- Greco: minimo 85%,
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.

La base ampelografica dei vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. dei vini «Vignanello» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3

(Zona di produzione)

La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territoiro dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata:
partendo dal confine comunale di Vignanello, in via San Rocco, la linea di delimitazione segue detto confine verso sud sino all'incrocio del confine comunale di Fabrica di Roma, percorre questo confine verso ovest, ed all'incrocio della strada provinciale Valleranese prosegue su questa fino all'interno del centro abitato di Fabrica di Roma, da qui segue per viale degli Eroi, via IV Novembre, fino ad incrociare la ferrovia dello Stato; seguendo detta ferrovia verso nord la linea di delimitazione si incrocia con la ferrovia Roma Nord, segue detta ferrovia verso sud sino alla stazione di Cerchiano, proseguendo su via della Stazione, via Roma, via Civitacastellana, fino ad incrociare il rio Fratta che lo percorre verso est sino ad incontrare il confine comunale sud di Gallese; prosegue per detto confine sempre verso est ed all'incrocio della strada statale di Magliano Sabina n. 315 la segue verso nord, ed incrociando il confine comunale di Gallese lo segue verso ovest, si congiunge con il confine comunale di Vasanello seguendolo verso nord e continuando sempre verso nord sul confine di Bassano in Teverina fino ad incrociare la strada statale Ortana n. 204, prosegue su questa verso ovest fino all'incrocio della strada Madonna di Loreto seguendola verso sud fino all'incrocio della ferrovia Roma Nord, prosegue su questa ferrovia verso Vignanello fino al fosso della Guizza percorrendolo verso est fino ad incontrare il confine comunale di Vignanello, il quale verso sud si congiunge al punto di partenza.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vignanello» dovranno essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Saranno pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli ubicati in terreni collinari calcarei o di origine vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati al di sotto dei 140 metri di altitudine s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini nonché a garantire la qualità dei prodotti conseguibili.
È vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore alle:
- 14 tonnellate per la tipologia «bianco»,
- 7 tonnellate per la tipologia «bianco» vendemmia tardiva, parzialmente appassita,
- 13 tonnellate per la tipologia «rosso»,
- 11 tonnellate per il «Greco»;
- 7 tonnellate per la tipologia «greco» vendemmia tardiva, parzialmente appassita.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% la resa prefissata.
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Vignanello» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
- 10%vol per il bianco,
- 10,50%vol per il rosso, ed il «Greco spumante»;
- 11% vol per il rosso «riserva», il bianco «superiore» ed il «Greco»;
- 15%vol per le tipologie bianco vendemmia tardiva e greco vendemmia tardiva.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'elaborazione dello spumante devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione come definita dall' art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni che sono compresi anche se solo parzialmente nella zona delimitata.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore:
- al 70% per la produzione del vino rosso e «Greco»;
- al 75% per la produzione del vino bianco;
- al 65% per la produzione delle tipologie bianco vendemmia tardive e Greco vendemmia tardiva.

Qualora la resa superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino «Vignanello rosso» destinato alla produzione della tipologia «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 10 novembre dell'anno di raccolta.

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Vignanello bianco:
- colore: paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: delicato, più o meno fruttato;
- sapore: dal secco al dolce con leggero retrogusto amarognolo, abboccato,, fine e delicato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14g/l.

Vignanello bianco Superiore:
- colore: paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: delicato, più o meno fruttato;
- sapore: dal secco al dolce con leggero retrogusto amarognolo, ~~abboccato~~, fine e delicato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Vignanello bianco Vendemmia Tardiva:
- colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: gradevole e profumato;
- sapore: dolce ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno 12% effettivi;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Vignanello rosso (anche nella versione novello):
- colore: rosso rubino da giovane, tendente al granato se invecchiato;
- odore: profumato caratteristico ed intenso;
- sapore: asciutto, a volte vivace, caldo e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Vignanello rosso riserva:
- colore: rosso rubino tendente al granato;
- odore: profumato caratteristico ed intenso;
- sapore: asciutto, caldo e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Vignanello Greco:
- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso gradevole e caratteristico;
- sapore: asciutto, abboccato, di corpo e armonico con leggero retrogusto amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Vignanello Greco spumante:
- spuma: fine e persistente; colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato più o meno fruttato;
- sapore: armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Vignanello Greco Vendemmia Tardiva:
- colore: dal giallo al dorato;
- odore: gradevole e profumato;
- sapore: dolce, armonico e caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno 12% effettivi;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare di produzione, i limiti minimi per l'acidità e l'estratto secco netto sopra indicati.

I vini a denominazione di origine controllata «Vignanello bianco», in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare un sentore di legno.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vignanello" Greco, tranquillo, spumante e vendemmia tardiva, in deroga alle misure stabilite a titolo generale dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, può figurare il nome del vitigno "Greco" seguito dalla specificazione "di Vignanello", in caratteri della medesima ampiezza, colorimetria e forma grafica.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vignanello" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È altresì vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o zone.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

ART. 8

(Confezionamento)

I vini a denominazione di origine controllata «Vignanello» devono essere immessi al consumo in recipienti non superiori a 5 litri.
E' consentito confezionare i vini di cui all'art 1 in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
VIGNANELLO BIANCO	B255	X	888	1	X	X	A	0	X	
VIGNANELLO BIANCO SUPERIORE	B255	X	888	1	B	X	A	0	X	
VIGNANELLO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B255	X	888	1	F	X	A	0	X	Nuovo
VIGNANELLO GRECO O GRECO DI VIGNANELLO	B255	X	097	1	X	X	A	0	X	
VIGNANELLO GRECO O GRECO DI VIGNANELLO SPUMANTE	B255	X	097	1	X	X	B	0	X	Nuovo
VIGNANELLO GRECO O GRECO DI VIGNANELLO VENDEMMIA TARDIVA	B255	X	097	1	F	X	A	0	X	Nuovo
VIGNANELLO ROSSO	B255	X	999	2	X	X	A	0	X	
VIGNANELLO ROSSO RISERVA	B255	X	999	2	A	X	A	1	X	
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti										
VIGNANELLO ROSATO	B255	X	999	3	X	X	A	0	X	

11A05651

DECRETO 18 aprile 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cesanese di Affile» o «Affile».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cesanese di Affile» o «Affile» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'ARSIAL - Regione Lazio, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 - suppl. ordinario n. 52;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cesanese di Affile» o «Affile», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cesanese di Affile» o «Affile», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA«CESANESE DI AFFILE» O «AFFILE»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata "Cesanese di Affile" o "Affile" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

"Cesanese di Affile" o "Affile";

"Cesanese di Affile" o "Affile" dolce;

"Cesanese di Affile" o "Affile"riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

Il vino “Cesanese di Affile” o “Affile” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cesanese di Affile per non meno del 90%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio per non più del 10%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all’albo dei vigneti della denominazione di origine controllata “Cesanese di Affile” o “Affile”, deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all’albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini “Cesanese di Affile o “Affile”, potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del vino “Cesanese di Affile” comprende tutto il territorio comunale di Affile e di Roiate e parte di quello di Arcinazzo.

Tale zona è così delimitata: partendo dall’incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località La Morra Rossa, il limite segue il confine occidentale del comune di Roiate fino all’altezza del Colle della Grotta e quindi quello di Affile, prima in direzione nord e poi sud-est e sud-ovest, sino a incontrare la strada tra Arcinazzo e Affile, in località Madonna del Giglio. Segue questa strada in direzione di Arcinazzo, supera il centro abitato e raggiunge, in prossimità del km 84, la strada statale 44, prosegue verso ovest su tale strada per circa 250 metri e quindi lungo il sentiero, che in direzione sud conduce alla Fontana del Cantoniere. Su tale sentiero prima di giungere alla Fontana del Cantoniere incrocia la curva di livello q. 725, la segue in direzione nord-ovest fino a incrociare il confine comunale di Affile sul fosso di Valletorta. Prosegue lungo il confine comunale di Affile verso sud fino a incrociare quello di Roiate, segue questi nella stessa direzione fino a incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone. Prosegue quindi verso ovets, lungo il confine provinciale, sino alla località la Morra Rosa, chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Cesanese di Affile” o “Affile” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; per detti impianti è vietato il sistema di allevamento a tendone o pergola. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono:

Produzione uva (tonn/ettaro): 10,00;

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

Per il vino “Cesanese di Affile” o ”Affile” l’immissione al consumo è consentita non prima del 1° luglio dell’anno successivo alla vendemmia.

Il vino “Cesanese di Affile” o “Affile” Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi (decorrenza anno vendemmia 1° novembre), di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini “Cesanese di Affile” o “Affile”, di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Cesanese di Affile” o “Affile”

colore: rosso rubino con riflessi violacei

odore: delicato, caratteristico

sapore: secco, morbido, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Cesanese di Affile” o “Affile” dolce

colore: rosso vivace con riflessi porpora

odore: delicato, caratteristico

sapore: armonico, dolce, caratteristico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

zuccheri residui: superiori a 45 g/l

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Cesanese di Affile” o “Affile” Riserva

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento

odore: intenso e persistente

sapore: secco, armonico, vellutato

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi. “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e simili.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 deve figurare l’annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0.75 litri chiusi con tappo “raso bocca”.

È consentito per la sola tipologia “Cesanese di Affile” o ”Affile” Riserva l’utilizzo di bottiglie di vetro da 1,5 e 3 litri.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
CESANESE DI AFFILE O AFFILE	B131	X	CES	2	X	X	A	0	X	
CESANESE DI AFFILE O AFFILE DOLCE	B131	X	CES	2	X	X	A	0	D	
CESANESE DI AFFILE O AFFILE RISERVA	B131	X	CES	2	A	X	A	1	X	Nuovo
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti										
CESANESE DI AFFILE AMABILE	B131	X	CES	2	X	X	A	0	C	
CESANESE DI AFFILE ASCIUTTO	B131	X	CES	2	X	X	A	0	X	
CESANESE DI AFFILE FRIZZANTE NATURALE	B131	X	CES	2	X	X	C	0	X	
CESANESE DI AFFILE SECCO	B131	X	CES	2	X	X	A	0	A	
CESANESE DI AFFILE SPUMANTE NATURALE	B131	X	CES	2	X	X	B	0	X	

11A05652

DECRETO 20 aprile 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pasta di Gragnano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE *AD INTERIM*
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione dell'IGP «Pasta di Gragnano», con sede in Gragnano (Napoli), via Vittorio Veneto n. 18, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pasta di Gragnano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 5695 del 23 marzo 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione dell'IGP «Pasta di Gragnano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pasta di Gragnano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione dell'IGP «Pasta di Gragnano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pasta di Gragnano», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Pasta di Gragnano».

Art. 2.

La denominazione «Pasta di Gragnano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pasta di Gragnano», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05648

DECRETO 20 aprile 2011.

Variazione della denominazione del «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio» autorizzato con decreto 20 settembre 2010 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo in «Laboratorio Polo di Polo Maurizio».

IL DIRETTORE GENERALE *AD INTERIM*
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 20 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2010 con il quale il Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (Treviso), via G. Verdi n. 79 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di variazione della denominazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 aprile 2011;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (Treviso), via G. Verdi n. 79;

Decreta:

Nel decreto 20 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2010 con il quale il Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (Treviso), via G. Verdi n. 79, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, la denominazione varia in: Laboratorio Polo di Polo Maurizio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05649

DECRETO 21 aprile 2011.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE *AD INTERIM*
dello sviluppo agroalimentare e della qualità

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 17 del 21 gennaio 2006 con il quale alla denominazione «Salame Piemonte» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota dell'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., con la quale dando seguito alla delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio Salame Piemonte chiede il ritiro dell'istanza per il riconoscimento della DOP «Salame Piemonte»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 2639 del 16 febbraio 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Salame Piemonte»;

Vista la nota del 23 marzo 2011 con la quale la Commissione europea, comunica che la domanda di registrazione della denominazione «Salame Piemonte» ricevuta in data 11 gennaio 2006 è ritirata;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 17 del 21 gennaio 2006 alla denominazione «Salame Piemonte», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05653

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2011.

Criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1, comma 847, della legge 296/2006.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede l'utilizzo delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per le finalità indicate dalle medesima disposizione;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, recante integrazione del precitato art. 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativamente agli interventi per il settore dell'alta tecnologia per le finalità ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

Ritenuto di dover definire le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che le stesse risorse, accertate in 49.900.000,00, sono state versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle finalità indicate dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'art. 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace degli interventi previsti, di utilizzare provvisoriamente la somma di € 31.570.000,00 a valere sulle risorse accertate, riservando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità operative per le finalità previste dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativamente alla realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;

Ritenuto, altresì, di istituire, relativamente agli interventi per il settore dell'alta tecnologia per le finalità ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, un apposito fondo di garanzia, da affidare, mediante convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., secondo le previsioni dell'art. 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come successivamente integrato dall'art. 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, sono ripartite, nel limite di € 31.570.000,00, a valere sulla somma complessiva pari a € 49.900.000,00, per le finalità di seguito indicate:

a) € 20.830.000,00 per interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.;

b) € 8.330.000,00 per interventi di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) € 2.410.000,00 per l'avvio di attività di cui all'art. 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 2.

Fondo di garanzia per il settore dell'alta tecnologia

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA gestisce il Fondo di garanzia, con apposito conto di tesoreria, destinato alle imprese del settore aeronautico che hanno realizzato programmi di investimento attraverso gli interventi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e successive modifiche e integrazioni, alimentato con le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*.

2. L'intervento del Fondo, mediante garanzie o controgaranzie, è concesso, nei limiti della normativa comunitaria in materia, a fronte di finanziamenti bancari erogati a supporto della liquidità delle imprese di cui al comma 1.

3. Le modalità applicative e di gestione del Fondo sono definite con successivi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico.

4. Con apposita convenzione sono regolati i rapporti fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia di cui al comma 1 per la gestione del Fondo.

Art. 3.

Interventi di sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)* integrano lo stanziamento per l'anno 2009 previsto per le emittenti radiotelevisive locali al fine di sostenere le attività di informazione.

Art. 4.

Avvio dell'attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c)*, sono utilizzate per l'avvio delle attività istituzionali di cui all'art. 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e integrano, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, lo stanziamento previsto per gli oneri di funzionamento dell'Agenzia dal comma 18 del precitato art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive,registro n. 1, foglio n. 372

11A05709

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 aprile 2011.

Abolizione della Nota 10 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007 : «Note Aifa 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 -serie generale;

Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 10;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 - 24 novembre 2010;

Determina:

Art. 1.

È abolita la Nota 10 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - Serie generale e successive modificazioni.

I medicinali, di cui alla nota 10, già collocati nella classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del S.S.N. a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A05710

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Portovesme S.r.l. (Deliberazione n. 100/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e)* che definisce i «Contratti di programma»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 17 luglio 2007, n. 81, recante: «Misure urgenti in materia finanziaria» convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8-*bis*, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) n. 5618 def ("Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia"), concernente la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 36 (*G.U.* n. 302/2009) con la quale, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata disposta l'assegnazione di 300 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di crisi aziendali, assegnazione successivamente ridotta a 160 milioni per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 1° ottobre 2010, n. 163;

Vista la propria delibera 6 novembre 2009, n. 87 (*G.U.* n. 55/2010), concernente la revoca del contratto di programma «Colacem S.p.A.» con un risparmio di 14.091.966 euro per la finanza statale;

Tenuto conto che con delibera n. 10/52 dell'11 febbraio 2009, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di accesso alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore del contratto di programma «Portovesme»;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CSR/3757 del 4 agosto 2010 con la quale viene trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 luglio 2010 sul contratto di programma da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la Società Portovesme s.r.l., concernente il progetto di ampliamento della produzione di zinco e della discarica e la realizzazione di un impianto di produzione di ghisa, da realizzare in Sardegna negli stabilimenti di Portoscuso, Carbonia e Iglesias;

Vista la nota n. 21724 del 5 ottobre 2010, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma «Portovesme S.r.l.»;

Vista la successiva nota n. 23130 del 22 ottobre 2010 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha rettificato le fonti di copertura delle agevolazioni concedibili, pari a 19.827.081 euro, che sono ora individuate nel risparmio di 14.091.966 euro di cui al punto 3 della citata delibera n. 87/2009 e nell'utilizzo di una quota di 5.735.115 euro a valere sull'assegnazione disposta a favore dello stesso Ministero con la richiamata delibera n. 36/2009 di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il Contratto di programma «Portovesme S.r.l.» concernente il progetto di ampliamento della produzione di zinco e della discarica e della realizzazione di un impianto di produzione di ghisa da realizzare in Sardegna negli stabilimenti di Portoscuso, Carbonia e Iglesias.

2. Il progetto prevede investimenti complessivi pari a 141.153.000 euro, di cui agevolabili 112.671.538 euro, con previsione di un incremento occupazionale, per l'anno di regime (2012), pari a 49 U.L.A.

3. Le agevolazioni, interamente a carico dello Stato, sono pari a 19.827.081 euro.

4. Il termine di ultimazione degli investimenti è previsto in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di programma da parte del Ministero dello sviluppo economico e dalla Società Portovesme S.r.l. che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2008, trasmetterà la presente delibera alla Commissione europea per la notifica individuale prevista dall'art. 6, comma 2 del regolamento CE n. 800/2008. L'efficacia della presente delibera è subordinata all'esito favorevole della procedura comunitaria.

6. Il trasferimento delle predette risorse sarà disposto secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 del richiamato decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera e trasmetterà a questo Comitato copia del contratto di programma sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dal perfezionamento.

Roma, 18 novembre 2010

Il presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 160

11A05983

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DECRETO 26 aprile 2011.

Approvazione del logo ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che regola l'utilizzo dei marchi, e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di procedere all'individuazione di un logo ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista l'approvazione del logo ufficiale da parte dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 23 marzo 2011;

Visti gli atti prodotti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro a corredo della domanda di registrazione del logo ufficiale presso l'ufficio italiano brevetti e marchi;

Ravvisata l'esigenza di una disciplina che, asseverando il diritto di esclusivo utilizzo del logo ufficiale, ne regoli le modalità di uso al fine di tutelare il valore istituzionale e simbolico del logo medesimo, nonché la sua funzione di identificazione distintiva e di riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Logo ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

È istituito il logo ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, d'ora in avanti denominato «logo ufficiale», raffigurato nell'allegato documento di identità visiva che fa parte integrante del presente decreto e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo ufficiale.

Art. 2.

Modalità di utilizzo del logo ufficiale

In relazione all'esercizio dei compiti di cui alla legge n. 936 del 30 dicembre 1986, gli uffici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro utilizzano su supporti cartacei ed elettronici il logo ufficiale ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento quali documenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'utilizzare il logo ufficiale in relazione allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti dalla legge ne cura, altresì, l'uso nell'ambito delle attività di promozione e diffusione della cultura e della comunicazione istituzionale.

Art. 3.

Utilizzo del logo ufficiale su internet

Il logo ufficiale viene utilizzato nel sito internet istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avente il nome di dominio www.cnel.it, in quanto strumento di identità unitaria.

L'uso del logo ufficiale come link, così come ogni altra riproduzione del sito internet istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in siti internet altrui, deve essere espressamente autorizzato dal Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con la sola esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.

Nella riproduzione del logo ufficiale deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha la responsabilità della gestione del proprio sito internet istituzionale, si riserva di modificare lo stesso senza nessun obbligo di informare i siti internet che hanno attivato i links.

Art. 4.

Vigilanza sull'uso del logo ufficiale

Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo ufficiale sono riservati in via esclusiva al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione illegale del logo ufficiale da parte di soggetti non abilitati e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.

Roma, 26 aprile 2011

Il Presidente: MARZANO

ALLEGATO

LOGO UFFICIALE CNEL

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL LOGO

REPUBBLICA ITALIANA
CNEL
CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO

Font: TRAJAN

Carattere tipografico ispirato a quello dell'antico alfabeto ROMANO

Colore Blu intenso Pantone: 289

E' il simbolo delle istituzioni.

Tricolore

Simbolo della Repubblica Italiana.

Stemma Repubblica Italiana

Presenza in alto del simbolo a sottolineare che il CNEL è organo della Repubblica italiana.

Villa Lubin

Sede del CNEL.
Simbolo dell'istituzione.

Due stelle

Rappresentano le due mission del CNEL: Economia e Lavoro

LOGO UFFICIALE CNEL

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO

CNEL

11A05734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art.14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto dal 20 settembre 2007 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 11 aprile 2011.

Impresa: C.L.G.A. Argenti - Società coop. a r.l. in liquidazione, con sede in Palermo, via Sambucia, 39, assegnataria del marchio «257 PA».

11A05663

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, dal 31 marzo 2011 è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Impresa: Napoli Vincenzo con sede dell'attività in Palermo - via Imera n. 62, con numero caratteristico 212 PA.

11A05664

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Provvedimento concernente i marchidi identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato nel secondo semestre del 2010, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
117 VE	Simeone Silverio	Venezia-Mestre	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

11A05662

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel II semestre del 2010:

Marchio	Denominazione	Sede
365 VE	Luna di Michele Cavallin e C. Snc	Venezia
117 VE	Simeone Silverio	Venezia Mestre
379 VE	Lunica Srl	Venezia Mestre

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

11A06062

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Lorenzo a Frassini, in Chiusdino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 marzo 2011, viene soppresso la Parrocchia di S. Lorenzo a Frassini, con sede in Chiusdino (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

11A05661

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Pulmodox Pasta Orale»

Estratto decreto n. 32 del 5 aprile 2011

Con decreto n. 32 del 5 aprile 2011 è revocata, su rinuncia della ditta VIRBAC S.A. 1ere Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PULMODOX PASTA ORALE - tubo-siringa (HDPE) da 5 g - AIC 103507012;

PULMODOX PASTA ORALE - tubo-siringa (HDPE) da 10 g - AIC 103507024;

PULMODOX PASTA ORALE - tubo-siringa (HDPE) da 20 g - AIC 103507036.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05538

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cutic»

Estratto decreto n. 33 del 5 aprile 2011

Con decreto n. 33 del 5 aprile 2011 è revocata, su rinuncia della ditta CEVA VETEM S.p.a. via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (MB), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

CUTIC - flacone da 50 ml - AIC 103548018.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05540

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Decotox 200 MP».

Estratto decreto n. 22 del 2 marzo 2011

Con decreto n. 22 del 2 marzo 2011 è revocata, su rinuncia della ditta ASCOR Chimici Srl - via Piana, 265 - 47032, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

DECOTOX 200 MP - sacco da 10 kg - AIC 102852011;

DECOTOX 200 MP - sacco da 25 kg - AIC 102852023.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05541

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Capsotetra 200 MP».

Estratto decreto n. 20 del 2 marzo 2011

Con decreto n. 20 del 2 marzo 2011 è revocata, su rinuncia della ditta ASCOR Chimici Srl - via Piana, 265 - 47032, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

CAPSOTETRA 200 MP - scatola da 25 kg - AIC 102867013.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05542

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Mamyzin L».

Estratto decreto n. 34 del 5 aprile 2011

Con decreto n. 34 del 5 aprile 2011 è revocata, su rinuncia della ditta BOEHRINGER INGELHEIM Italia S.p.a. loc. Prulli n.103/C - Reggello 50066 (Firenze), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

MAMYZIN L - 40 iniettori - AIC 101119016;

MAMYZIN L - 4 iniettori - AIC 101119028;

MAMYZIN L - 20 iniettori - AIC 101119030.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05543

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2010-2011

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 2011 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,30 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2010-2011, di cui alla delibera adottata in data 15 luglio 2010 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Risi.

11A05656

PROVINCIA DI TRIESTE

Ricostituzione del comitato provinciale INPS e delle Commissioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

La Provincia di Trieste comunica che con i decreti n. 1 SL- PA dd. 12 aprile 2011, n. 2 SL- PA dd. 12 aprile 2011, n. 3 SL- PA dd. 12 aprile 2011, n. 4 SL- PA dd. 12 aprile 2011 si è ricostituito il Comitato provinciale INPS e le Commissioni Provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali poiché gli stessi sono giunti a naturale scadenza (artt. 34 e 35 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche e integrazioni).

11A05711

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-105) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00